

Proposta Numero: **DET-1261-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Rimborsi spese L.R. n.9/91 e s.m.i. in favore degli assistiti nefropatici: 1) per raggiungere il centro dialisi con mezzo proprio con e senza accompagnatore e con la Coop. Sociale NODIS ; 2) per dialisi domiciliare/peritoneale.

IL DIRIGENTE APICALE

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.588/2022 con la quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Distretto ad adottare determinazioni dirigenziali in diverse materie tra cui le liquidazioni per rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;
- Visto l'art. 55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.);
- Lette le leggi regionali n.9/91, n.23/94 e n.14/2004 ed i regolamenti di attuazione della ASL di Taranto;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1679/2018 istitutiva della ReNDiT ed in particolare il punto 7 lett. C;
- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico *il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici*", ed evidenzia come la ASL può autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici;
- Visto che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico approvato con deliberazione n.1248 del 20.06.2016", che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, e che ha chiarito che:
 - a) art. 1 "l'ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione", *escludendo lo strumento della cessione del credito*;
 - b) per l'uso di autovettura propria, al richiedente/assistito viene corrisposto l'importo pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso per il numero delle sedute di dialisi documentate. (4.3 - Trasporto mediante autovettura propria);
 - c) qualora l'assistito venga accompagnato al centro dialisi da un familiare/terzo, possono essere rimborsati, a richiesta (allegato "B"), quattro viaggi (nota regionale n.24/7045/333/13 del 27/3/1992). La possibilità di rimborsare il doppio percorso è subordinato ad una distanza non superiore ai 50 km andata/ritorno;
 - d) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;
- Considerato che con il premesso atto deliberativo la ASL di Taranto ha ritenuto congrua la spesa (rimborso) del percorso in autovettura entro il raggio di 30 Km a/r corrispondente a €25,00, variando le ulteriori tariffe in misura pari ad €30,00 nel raggio tra 31 e 60 km a/r ed €60,00 oltre i 60 Km;
- Vista la nota Regionale, prot. n. A00/151/9853 del 13.10.2016 che precisa quanto segue: "i rimborsi per i percorsi inferiori ai 2 km. non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che

intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del Centro di Dialisi (pubblico o privato accreditato/ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione *se non quella relativa alla congruità della spesa*, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa”;

- Tenuto conto:

- del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia;
- del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 - Controlli di tipo sanitario - previsti dal regolamento aslino;

- Considerato che alla Direzione strategica sono stati trasmessi diversi verbali che rilevano le criticità espresse dagli operatori distrettuali in merito all'applicazione del regolamento vigente in materia;

- Letto l'art. 2 della L.R. n.9/91 che recita: *”L'Unità sanitaria locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell'impianto. Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili (€ 77,47) per il trattamento con rene artificiale ed a L. 100.000 mensili (€ 51,65) per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice I.S.T.A.T. ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento.”..;*

- Visto l'elenco nominativo predisposto dal Distretto Socio Sanitario Unico nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili dei nefropatici in carico, residenti nel Comune di Taranto e di un assistito che, pur risedendo nel capoluogo ionico, per motivi sanitari è domiciliato presso altro comune pugliese;

- Tenuto conto che con nota prot. N.108261 del 23/6/2022, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il Dirigente del Dipartimento delle Cure Primarie ha disposto, *a salvaguardia in via prevalente il rapporto diretto con il paziente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b) della Legge n.241/1990 di attivare l'istituto del soccorso istruttorio “anche” nei confronti delle associazioni;*

- Ricontrata dalla Direzione Amministrativa dell'U.O.D. Cure Primarie dei D.S.S. e dalla Direzione Distrettuale l'esito dell'istruttoria delle istanze ammesse (n.18) in quanto conformi alle disposizioni regionali e regolamentari (D.d.G. n.1248/2016 e s.m.i.);

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 ;

- DETERMINA -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto dell'esito dell'istruttoria, di condividerla, ed autorizzare il pagamento dei rimborsi spese di trasporto liquidabili ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. n.9/91 s.m.i., adottato dalla ASL di Taranto con la deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. ;

- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €9.545,19(*novemilacinquecentoquarantacinque/19*)= in favore dei diretti beneficiari/assistiti e delegati alla riscossione come specificato dal Ruolo giustificativo, sottoscritto dal Dirigente Amministrativo dell'U.O.D. Cure Primarie dei D.S.S. e dal Direttore del Distretto che dichiarano l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento;

- che il predetto ruolo, generato e attribuito alla presente Determinazione Dirigenziale, in seguito all'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo pretorio online, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistiti, in formato cartaceo originale ed a mezzo posta elettronica, unitamente al file excel del ruolo medesimo, come disposto dall'Area finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i., per i successivi atti di competenza;

- che il ruolo di pagamento e la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo Distretto;

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;

- che la spesa pari ad €9.545,19(*novemilacinquecentoquarantacinque/19*)=, corrispondente a n.18 istanze ammesse al rimborso, è da registrarsi sul conto di contabilità generale numero codice conto

706.130.0004001 denominato "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti", dell'esercizio finanziario 2022 AUT 750 DELI 2022 FIN-4-22 Esec S;

- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

Il Direttore della Struttura certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel Bilancio 2022, ed attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.